



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica

NORME & TRIBUTI

NEWSLETTER | 2025



NATALE CON IL TUO TEAM

E' arrivato il momento perfetto per riunire il vostro team in un'esperienza natalizia che unisce divertimento e collaborazione.

Contattateci per scoprire come le nostre proposte, sia indoor che outdoor, possono rendere indimenticabile il vostro evento di Natale.

DI SEGUITO ECCO ALCUNI ESEMPI DEI NOSTRI FORMAT:



Davide Casati

Team Builder ed esperto
di Formazione Esperienziale

I NOSTRI CONTATTI:

info@active-events.it

+39 339 6375911

active-events.it



UN COCKTAIL PER GLI ELFI

“ Un'attività frizzante e festosa in cui i team devono sfidare il proprio palato e la propria creatività per diventare i migliori elfi barman di Babbo Natale.



12 SHOTS - AVVENTO 2026

“ Cattura la magia del Natale! Dodici scatti, uno per ogni mese dell'anno, una location d'atmosfera e un fotografo professionista per immortalare il vostro team e creare il Calendario 2026.



CHRISTMAX QUIZ SHOW

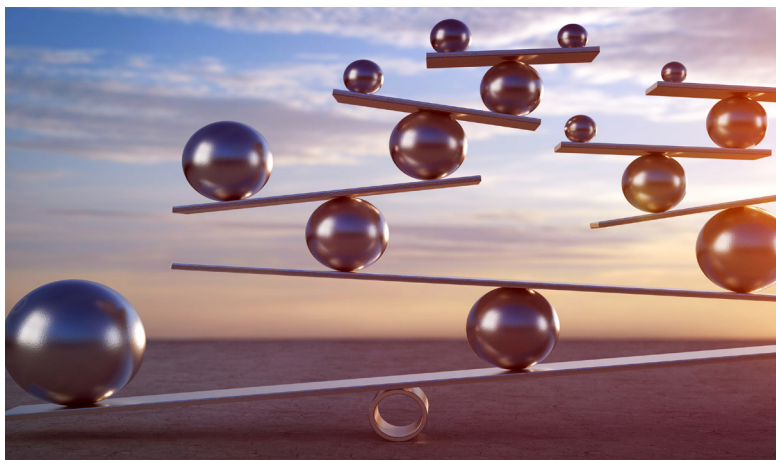
“ Un Quiz Show Live avvolto dalla magia delle feste. Tutti i partecipanti, durante la cena di Natale, si sfidano tra canzoni e film da indovinare, quiz e giochi divertenti. Non un vero team building ma un intrattenimento unico!



CHRISTMAX HUNTERS

“ Una caccia al tesoro tra le luci e le atmosfere natalizie del centro città, con l'obiettivo di accumulare più punti possibili attraverso foto, video e divertenti sfide a tema.

EVENTI



8.10.2025

**Working group D.Lgs. 231/01 e Compliance, 3. incontro:
AEO e Incoterms: compliance doganale e gestione dei rischi
nei contratti di vendita internazionale**

Ore: 16:00 - 18:00

c/o AHK Italien, via Gustavo Fara 26, Milano

In collaborazione con Fontana Ros, *Studio Partner del Network*
"Norme & Tributi" di AHK Italien.

Evento gratuito previa registrazione.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni [cliccare qui](https://www.ahk-italien.it/it/eventi)

I Working Groups sono iniziative riservate ai manager delle aziende socie di AHK Italien

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: <https://www.ahk-italien.it/it/eventi>

INDICE

SUSTAINABILITY

Italia: EUDR: obblighi e tracciabilità sui prodotti deforestation-free per le imprese **6**

CORPORATE GOVERNANCE / D.LGS. 231/01

Italia: Risk Management: la gestione integrata del rischio d'impresa **6**

DIRITTO DEL LAVORO

Italia: I permessi retribuiti ex legge 104 non richiedono coincidenza con l'orario di lavoro . **7**

DIRITTO DELLA PRIVACY

Italia: Telemarketing selvaggio: obblighi in due fasi per i filtri anti-spoofing nel nuovo regolamento AGCOM. **7**

DIRITTO SOCIETARIO

Italia: Decreto Economia: cosa cambia per le imprese **8**

Germania: Responsabilità dell'ex amministratore di GmbH in caso di omessa istanza di fallimento . **8**

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

Italia: Il Tax Control Framework opzionale: disciplina, requisiti e prospettive applicative . **9**

AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI

Italia: Nuovo Patent Box - Spese per creazione e sviluppo software protetto da copyright . **9**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Italia: Regime CFC: imputazione dei redditi al socio residente al momento del conseguimento **10**

PREZZI DI TRASFERIMENTO

Italia: Transfer pricing e interessi di mora **10**

INDICE

LIFE SCIENCE & HEALTHCARE

Italia: Appalti e dispositivi medici: le nuove restrizioni all'accesso per operatori e prodotti cinesi **11**

IP & AI

Germania: Nessun "Barista" **11**

MERGERS & ACQUISITIONS

Italia: D.Lgs. 88/25 - modifiche alla disciplina delle fusioni transfrontaliere **12**

CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

Italia: Legittimità del termine di ragionevole durata delle procedure concorsuali. **12**

PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI DEL PERSONALE DISTACCATO

Italia: Tassazione delle ricariche elettriche per autoveicoli ad uso promiscuo. **13**

TASSAZIONE DELLE PERSONE

Italia: Nuovi chiarimenti in merito alla costituzione e al trasferimento dell'usufrutto immobiliare **13**

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

Italia: Sanzione dell'AGCM per abuso di posizione dominante nel mercato dei servizi di ricarica elettrica. **14**

REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

Italia: L'emissione di fatture per la vendita di beni già ceduti integra il reato di frode fiscale. **14**

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

Italia: Con l'atto di indirizzo del MEF i nuovi confini tra non spettanza ed inesistenza ... **15**

IVA E DAZI

Italia: Detrazione IVA assolta in dogana dall'importatore dei beni. **15**

DIRITTO DELL'ENERGIA

Italia: D.L. Energia 2025 in dirittura d'arrivo: le misure nella bozza di decreto-legge **16**

SUSTAINABILITY

ITALIA: EUDR: OBBLIGHI E TRACCIABILITÀ SUI PRODOTTI DEFORESTATION-FREE PER LE IMPRESE

L'EUDR (European Union Deforestation Regulation) mira a garantire che sul mercato europeo vengano commercializzati solo prodotti deforestation-free, ottenuti secondo le leggi del Paese d'origine e che non contribuiscono alla deforestazione o al degrado forestale in tale Paese. I prodotti contemplati dal Regolamento - quindi, a rischio deforestazione - sono, tra gli altri, legno, soia, caffè, cacao, olio di palma, gomma. L'EUDR è entrato in vigore nel 2023. Dal 31.12.25, le grandi imprese europee che importano, producono o vendono nell'UE i prodotti interessati dal Regolamento saranno obbligate a preparare e presentare una dichiarazione di Due Diligence. Attraverso tale strumento dovranno valutare preventivamente che tali materie prime (i) non provengano da suoli soggetti a deforestazione o degrado forestale dal 31.12.20 e (ii) siano lavorate nel rispetto delle leggi del Paese di produzione. Nella dichiarazione dovranno essere indicate le caratteristiche specifiche di prodotto - in particolare quelle legate alla tracciabilità - unitamente all'elenco dei rischi attuali e potenziali connessi a deforestazione e violazione delle leggi nei Paesi d'origine, nonché eventuali misure di mitigazione adottate. Le PMI saranno soggette a tale Regolamento dal 31.12.26.



CORPORATE GOVERNANCE / D.LGS. 231/01

ITALIA: RISK MANAGEMENT: LA GESTIONE INTEGRATA DEL RISCHIO D'IMPRESA

Fare impresa significa assumersi dei rischi per realizzare obiettivi in grado di generare valore. In un contesto di crescente incertezza, come quello attuale, la gestione integrata dei rischi diviene quindi l'elemento centrale per il successo e la sostenibilità dell'impresa. Il rischio, infatti, oltre ad essere intrinseco all'attività imprenditoriale, interessa ormai trasversalmente tutti i settori e le funzioni aziendali: dalla compliance normativa alla sicurezza dei sistemi operativi, dal procurement alla gestione del personale. Pertanto, l'adozione di un approccio "Risk based thinking" all'interno dell'organizzazione aziendale, unito ad una solida strategia di risk management, permette di prevenire eventuali impatti negativi e rafforzare la resilienza dell'impresa, aumentando al contempo la fiducia degli stakeholders. Attraverso un'analisi sistematica dei processi aziendali sarà dunque possibile identificare i rischi, effettuare un risk assessment adeguato e costruire un sistema di gestione e controllo capace di prevenire i rischi di cui al D.Lgs. 231/01, piuttosto che i rischi cyber o i rischi legati alla sicurezza ex D.Lgs. 81/08. Ciò, tuttavia, non basta: occorre strutturare anche una governance in ambito Risk e diffondere all'interno dell'organizzazione una cultura orientata al rischio, perché la consapevolezza delle persone può fare davvero la differenza.



Dr.ssa Martina Fortunato
martina.fortunato@it.andersen.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Avv. Nicolò Bottura
nicolo.bottura@it.Andersen.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian

DIRITTO DEL LAVORO

ITALIA: I PERMESSI RETRIBUITI EX LEGGE 104 NON RICHIEDONO COINCIDENZA CON L'ORARIO DI LAVORO

La Corte di Cassazione, con sentenza del 12.08.25, ha confermato la decisione della Corte di Appello di Bari, respingendo il ricorso del datore di lavoro che aveva licenziato un dipendente per presunto abuso dei permessi retribuiti ex l. 104/92, richiesti per assistere la madre invalida. Il licenziamento era motivato dal fatto che il lavoratore era stato fotografato al mare con il figlio durante le ore mattutine dei permessi.

La Corte di Appello aveva invece rilevato che le prove dell'abuso dei permessi non erano sufficienti: le attività di pedinamento, svolte da un'agenzia investigativa al quale il datore si era rivolto, presentavano lacune, e non era escluso che l'assistenza fosse stata prestata in altri momenti della giornata, come la sera o la notte, quando la madre aveva maggiormente bisogno di supporto. La Cassazione ha ribadito che l'onere della prova dell'uso improprio dei permessi grava sul datore di lavoro e che la Legge 104 non richiede che l'assistenza coincida con l'orario di lavoro, ma solo che sia effettivamente prestata.

Pertanto, non sussistendo giusta causa di licenziamento, il lavoratore è stato reintegrato e gli è stata riconosciuta un'indennità risarcitoria, a conferma del principio secondo cui i permessi ex Legge 104 devono tutelare effettivamente l'assistenza al familiare senza vincoli di orario rigidamente interpretati.

Rödl & Partner

DIRITTO DELLA PRIVACY

ITALIA: TELEMARKETING SELVAGGIO: OBBLIGHI IN DUE FASI PER I FILTRI ANTI-SPOOFING NEL NUOVO REGOLAMENTO AGCOM

L'Autorità italiana Garante per le Comunicazioni (AGCOM) ha deliberato e pubblicato il 19.05.25 la Delibera 106/25/CONS, che introduce un nuovo regolamento che apporta varie novità nei servizi di comunicazione elettronica in Italia, tra cui telemarketing e tutela degli utenti.

Tra le principali novità, vi è l'istituzione di un filtro c.d. anti-spoofing (tecnica con cui viene falsificata l'identità di un mittente per ingannare chi riceve una comunicazione, così da ottenere, solitamente, dati personali, denaro o indurlo ad azioni fraudolente) del numero che effettua chiamate. A tal fine, l'AGCOM ha individuato, da un primo provvedimento del 2024 (Delibera 457/24/C), due fasi: la prima, che prevede l'adozione del blocco delle chiamate provenienti dall'estero che falsificano numeri fissi italiani o numeri fissi italiani che appaiono dall'estero entro il 19 agosto scorso; nella seconda fase, invece, l'estensione del filtro riguarda anche i numeri mobili falsificati, con alcune cautele per numeri mobili italiani in roaming entro il 19.11.25.

In caso di inottemperanza alle disposizioni in materia di applicazione dei filtri anti-spoofing o di altre disposizioni (ad esempio, in materia di trasparenza delle offerte di telefonia o di rete, nonché di cessazione della fornitura di servizi di rete), le sanzioni possono arrivare, a seconda dei casi, fino a 1 milione di euro.

Rödl & Partner



Avv. Sara Rossi
sara.rossi@roedl.com



Dott. Alessandro Murru
alessandro.murru@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Avv. Valeria Specchio
valeria.specchio@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien

DIRITTO SOCIETARIO

ITALIA: DECRETO ECONOMIA: COSA CAMBIA PER LE IMPRESE

Dal 10.08.25 è entrato in vigore il c.d. “Decreto Economia” che comporta novità per le imprese, in particolare su sostenibilità, investimenti, internazionalizzazione e innovazione (legge di conversione del D.L. 30.06.25, n. 95). Grazie al recepimento della direttiva UE 794/25 (“Stop the Clock”), le aziende avranno più tempo per adeguarsi a due normative europee:

- 1) CSRD (direttiva UE 2464/22): slittamento di 2 anni per i nuovi obblighi sulla rendicontazione di sostenibilità per le grandi imprese e PMI quotate che non hanno ancora avviato la procedura;
- 2) CSDDD (direttiva UE 1760/24): rinvio di 1 anno per l'entrata in vigore delle regole sul dovere di diligenza, che impongono alle imprese di valutare l'impatto ambientale e sociale delle proprie attività.

È previsto inoltre un aumento graduale delle soglie minime di investimento in start-up innovative per accedere ai benefici fiscali (3% nel 2025, 5% nel 2026 e 10% nel 2027), per spingere gli investitori a puntare sull'innovazione, un rafforzamento degli strumenti contro il riciclaggio e il finanziamento illecito, con un focus specifico sulle crypto-attività, lo stanziamento per il 2025 di 10 milioni di euro aggiuntivi per il Terzo Settore, e il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, favorendo l'innovazione, la digitalizzazione e la transizione ecologica delle aziende esportatrici.



STUDIO LEGALE • RECHTSANWALTSKANZLEI

SUSANNE HEIN

GERMANIA: RESPONSABILITÀ DELL'EX AMMINISTRATORE DI GMBH IN CASO DI OMESSA ISTANZA DI FALLIMENTO

Se una GmbH risulta insolvente ovvero sovraindebitata, l'amministratore è tenuto a presentare senza indugio istanza di fallimento. Se omette di farlo, risponde personalmente nei confronti dei creditori della GmbH – compresi i c.d. nuovi creditori, ossia coloro che stipulano contratti con la società a partire dal momento in cui l'istanza di fallimento avrebbe dovuto essere presentata. Con sentenza del 23.07.24 (II ZR 206/22), la Corte Federale Tedesca (BGH) aveva già stabilito che tale responsabilità si estende all'amministratore già revocato, fintantoché persistono i rischi derivanti dall'omissione dell'istanza di fallimento. Con sentenza dell'8.07.25 (II ZR 165/23), il BGH ha confermato questa giurisprudenza, precisando che la responsabilità dell'ex amministratore non viene meno qualora anche il suo successore violi l'obbligo di presentare l'istanza. L'esclusione della responsabilità è ammessa solo se i rischi creati dalla violazione dell'obbligo si sono esauriti, ad esempio perché la società si è nel frattempo ripresa in modo duraturo ed è tornata ad essere insolvente o sovraindebitata solo in un momento successivo. Le decisioni ribadiscono ancora una volta l'importanza di presentare tempestivamente l'istanza di fallimento.



Avv. e RAin Susanne Hein
susanne.hein@susannehein.it

Studio Partner del Network
“Norme & Tributi” di AHK Italien



RA Wolfgang Liebau
wolfgang.liebau@luther-lawfirm.com



Dott. Andrea Bernardi
andrea.bernardi@luther-lawfirm.com

Studio Partner del Network
“Norme & Tributi” di AHK Italien

Luther.

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

ITALIA: IL TAX CONTROL FRAMEWORK OPZIONALE: DISCIPLINA, REQUISITI E PROSPETTIVE APPLICATIVE

Il Tax Control Framework ("TCF") opzionale, introdotto dall'art. 7bis D.Lgs. 128/15 e attuato dal DM del 9.07.25, consente alle imprese con fatturato inferiore ai 100 milioni di euro, escluse dall'adempimento collaborativo, di ottenere benefici sanzionatori mediante l'adozione volontaria di un sistema certificato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. L'opzione si esercita con comunicazione all'AdE, corredata da un set documentale puntuale: descrizione dell'attività, strategia fiscale approvata, manuale TCF, mappa dei processi e dei rischi fiscali (inclusi quelli derivanti dai principi contabili) e certificazione con data certa anteriore all'opzione. Gli aderenti al regime beneficiano della non applicazione di sanzioni amministrative e penali entro condizioni precise, a fronte della presentazione di un interpello e di una condotta conforme a quanto rappresentato. Il regime, irrevocabile, dura due anni con tacito rinnovo salvo revoca. Per le subsidiary italiane di gruppi multinazionali strutturati, già dotate di presidi interni (231, TP, audit, procedure contabili), l'adesione può generare un trade-off positivo: costi di compliance contenuti e maggiore solidità nei rapporti con l'Amministrazione. Di convesso, il TCF potrebbe risultare superfluo per le subsidiary leggere e operanti in business stabili, con ridotti rischi fiscali.

bureau**Plattner**

AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI

ITALIA: NUOVO PATENT BOX - SPESE PER CREAZIONE E SVILUPPO SOFTWARE PROTETTO DA COPYRIGHT

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta 223/25 avente ad oggetto l'applicazione del Nuovo Patent Box ai costi di ricerca e sviluppo sostenuti per la creazione e sviluppo di software protetto da copyright. L'Agenzia chiarisce che è possibile beneficiare della maggiorazione del 110% dei costi anche se il software non è registrato presso la SIAE, a condizione che sia dimostrata la titolarità e l'originalità tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00. La registrazione presso la SIAE diventa invece rilevante solo per accedere al cosiddetto "meccanismo premiale", che permette di recuperare le spese sostenute negli otto anni precedenti la registrazione. L'Agenzia precisa che i costi devono essere effettivi, inerenti e congrui, e direttamente collegati alle attività agevolabili di ricerca, sviluppo ed innovazione tecnologica sostenute in relazione all'IP, ribadendo che non sono ammessi criteri forfettari per la ripartizione dei costi ma occorrono metodi oggettivi e verificabili, coerenti con la realtà aziendale. L'agevolazione si applica indipendentemente dai principi contabili adottati e dalla capitalizzazione dei costi. Restano esclusi invece i costi amministrativi e generali non direttamente riferibili al software. Infine, viene ricordato che la registrazione presso altri enti pubblici è valida solo se produce effetti equivalenti a quella SIAE.

Deloitte.



Dott. Hannes Hilpold
hannes.hilpold@bureauplattner.com



Dott. Giorgio Frigerio
giorgio.frigerio@bureauplattner.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Dott. Ranieri Villa
rvilla@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello
Dornbusch
msantaniellodornbusch@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

ITALIA: REGIME CFC: IMPUTAZIONE DEI REDDITI AL SOCIO RESIDENTE AL MOMENTO DEL CONSEGUIMENTO

Con la sentenza n. 18025/25, la Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini della CFC rule (art. 167 TUIR), i redditi prodotti da una società estera devono essere imputati al socio residente solo se quest'ultimo deteneva il controllo della partecipata nel periodo in cui il reddito è stato realizzato. Il caso in esame riguardava una società italiana che nel 2011 aveva acquisito il controllo di una società residente a Singapore. L'Agenzia delle Entrate contestava alla società italiana la mancata imputazione per trasparenza di utili distribuiti dalla controllata nel 2014, ma formati prima del 2011. La società ricorrente sosteneva l'irrelevanza di tali redditi nell'ambito del regime CFC, in quanto prodotti prima dell'acquisizione del controllo. La Cassazione ha accolto il ricorso della società, affermando che il requisito del controllo deve sussistere nel momento in cui i redditi sono prodotti. La decisione ribadisce la natura antielusiva della CFC rule, volta a impedire la delocalizzazione dei redditi in Paesi a fiscalità privilegiata. Il meccanismo della trasparenza, simile a quello previsto per le società di persone, garantisce l'imposizione immediata dei redditi esteri, indipendentemente dalla distribuzione dei dividendi. Pertanto, la sentenza rafforza i principi di equità fiscale e trasparenza, confermando l'efficacia della disciplina CFC nel contrasto all'elusione.

**MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI**

PREZZI DI TRASFERIMENTO

ITALIA: TRANSFER PRICING E INTERESSI DI MORA

Con la sentenza n. 1311/25, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la correttezza del comportamento adottato da una società italiana che, in presenza di ritardi nei pagamenti da parte della sua consociata americana, non ha addebitato alla stessa gli interessi di mora.

L'Agenzia delle Entrate, invece, aveva contestato la mancata applicazione di interessi attivi, ritenendola in violazione della disciplina sul transfer pricing in quanto un operatore indipendente avrebbe preteso tali oneri. Secondo l'Ufficio, il mancato addebito degli interessi avrebbe configurato un vantaggio economico per la consociata estera, assimilabile a un servizio reso gratuitamente.

La Corte, invece, ha valorizzato la prassi commerciale della società, volta a non gravare la clientela con interessi in caso di criticità nei rapporti e ha sottolineato che l'operazione contestata si era conclusa, tra l'altro, con la restituzione della merce.

In taluni contesti, come in presenza di difficoltà finanziarie o per ragioni strategiche, la scelta di non applicare interessi di mora può essere giustificabile dal punto di vista economico, purché risulti coerente con comportamenti rinvenibili sul mercato da parte di operatori indipendenti e in circostanze comparabili. Tale approccio risulta coerente anche con i casi - più volte analizzati - dei finanziamenti infruttiferi in essere tra società dello stesso Gruppo.



Dott. Davide Attilio Rossetti
Davide.Rossetti@MorriRossetti.it



Dott. Filippo Calatroni
Filippo.Calatroni@hager-partners.it



Dott.ssa. Nicole Brillo
Nicole.Brillo@hager-partners.it

HAGER & PARTNERS

NEWSLETTER
**NORME
& TRIBUTI**

LIFE SCIENCE & HEALTHCARE

ITALIA: APPALTI E DISPOSITIVI MEDICI: LE NUOVE RESTRIZIONI ALL'ACCESSO PER OPERATORI E PRODOTTI CINESI

Lo scorso 20 giugno è stato pubblicato il Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/1197, che introduce limitazioni all'accesso alle procedure di gara per operatori economici e dispositivi medici originari della Cina. Il regolamento, applicabile dal 30.06.25, interessa tutti gli appalti pubblici indetti nell'UE per l'acquisto di dispositivi medici con valore pari o superiore a 5.000.000 €.

In particolare, con riferimento a tali procedure, è prevista l'esclusione delle offerte presentate da operatori economici originari della Cina.

Ma non solamente. Ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) 2022/1031 - richiamato dal Regolamento di Esecuzione - sono previste restrizioni anche con riferimento alla provenienza dei dispositivi medici, a prescindere dalla nazionalità del partecipante alla gara. Le stazioni appaltanti, infatti, devono prevedere l'obbligo a carico dell'aggiudicatario di (i) non concedere in subappalto più del 50% del valore totale del contratto a operatori economici cinesi; (ii) garantire che i beni e i servizi forniti, se provenienti dalla Cina, non rappresentino più del 50% del valore totale dell'appalto.

Sono previste talune deroghe generali, qualora solo le offerte provenienti da operatori economici cinesi soddisfino i requisiti di gara, o nel caso di "motivi imperativi di interesse generale" quali la salute pubblica o la tutela dell'ambiente.

P O R T O L A N O
C A V A L L O

IP & AI

GERMANIA: NESSUN "BARISTA"

Nel 2020 i tedeschi hanno bevuto in media 168 litri di caffè a testa... e a giudicare dai livelli di nervosismo generale, la sensazione è che il consumo - nei cinque anni successivi - non sia affatto diminuito. Per fare un caffè decente serve acqua buona e per migliorare la qualità dell'acqua si usano i filtri. Si può registrare "Barista" come marchio per le cartucce dei filtri per l'acqua, impedendo quindi a chiunque altro di utilizzare questa denominazione per un prodotto simile? Il Tribunale Federale dei Brevetti tedesco ha detto "nein": "è questione di carattere distintivo", quella proprietà che consente all'utente di identificare correttamente chi ha realizzato il prodotto e questo carattere distintivo è assente nel momento in cui la denominazione non fa altro che descrivere delle caratteristiche del prodotto stesso. Questo "Barista" insomma faceva buono il caffè semplicemente migliorando la qualità dell'acqua. Si potrà pertanto continuare a promuovere altri filtri che consentono di fare un caffè "barista". È andata meglio a chi, con una certa genialità, è riuscito in soli due mesi a farsi registrare il marchio "Barista Antifascista" per tutelare tra l'altro un determinato modo di servire i clienti al bar (TMB stz. 8.09.25 - 29 W (pat) 573/22).

GW Graf von Westphalen



Avv. Claudio Todisco
ctodisco@portolano.it



Avv. Daniela Amhof
damhof@portolano.it



RA Dr. Kristofer Bott
k.bott@gvw.com

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: D.LGS. 88/25 - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE FUSIONI TRANSFRONTALIERE

La disciplina in materia di fusioni transfrontaliere (tra società con sede nell'Unione europea) e di fusioni internazionali (con società aventi sede al di fuori dell'Unione europea), introdotta in Italia con il D.Lgs. 19/23, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121, è stata recentemente modificata a livello nazionale dal D.Lgs. 88/25 (pubblicato in G.U. n. 143 del 23.06.25 ed entrato in vigore l'8.07.25).

Le modifiche intervengono per superare alcune criticità emerse durante la prima fase di applicazione della normativa, senza però introdurre modifiche sostanziali alla procedura originariamente prevista. Esse ne agevolano tuttavia lo svolgimento, precisando in modo più puntuale la documentazione richiesta nei casi di incorporazione di una società italiana in una società estera e, viceversa, semplificando la gestione dei documenti prodotti all'estero in maniera non conforme, quando funzionali all'incorporazione di una società straniera in una società italiana. Inoltre, vengono meglio definiti il ruolo del notaio e la procedura per il rilascio del certificato preliminare e dell'attestazione finale.

HAGER & PARTNERS

CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

ITALIA: LEGITTIMITÀ DEL TERMINE DI RAGIONEVOLE DURATA DELLE PROCEDURE CONCURSUALI

La Corte Costituzionale ha recentemente fornito importanti chiarimenti in tema di equa riparazione ossia l'indennizzo previsto dalla legge per compensare i danni subiti a causa dell'eccessiva durata di un processo giudiziario. Con la sentenza n. 102 dell'8.07.25 è stata confermata la legittimità dell'art. 2 co. 2bis della l. 89/01 (c.d. "legge Pinto") nella parte in cui prevede che la durata ragionevole delle procedure concorsuali è fissata in sei anni. La Corte ha innanzitutto sottolineato che la giurisprudenza della Cassazione ammette una tolleranza fino a sette anni per le procedure concorsuali di notevole complessità, secondo lo standard ricavato dalle pronunce della Corte EDU. Inoltre il superamento del termine non rende automaticamente irragionevole la durata eccedente i sei anni. Spetta al giudice dell'equa riparazione valutare caso per caso la complessità del procedimento e il comportamento delle parti. Potrà pertanto essere negato il risarcimento ad esempio nel caso in cui la parte abbia contribuito con la propria condotta a prolungare il procedimento.

GRIGOLLI  PARTNER
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE



Avv. David Covi
David.Covi@hager-partners.it



Dott. Alex Fischer
Alex.Fischer@hager-partners.it



RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli
stephan.grigolli@grigollipartner.it



Avv. Francesca Manara
francesca.manara@grigollipartner.it

PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI DEL PERSONALE DISTACCATO

ITALIA: TASSAZIONE DELLE RICARICHE ELETTRICHE PER AUTOVEICOLI AD USO PROMISCO

Con la risposta ad interpello n. 237/25 l'Agenzia delle Entrate fa chiarezza sul trattamento fiscale delle spese per la ricarica presso colonnine pubbliche di automobili elettriche o ibride plug-in, assegnate ad uso promiscuo ai dipendenti, nel caso in cui le spese siano addebitate alla società, anche per l'uso privato dell'automobile, entro un determinato limite annuo. Superato tale limite, il costo è addebitato al dipendente tramite fattura. In base all'art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR il valore fiscale dei veicoli assegnati ad uso promiscuo ai dipendenti è determinato in base a un criterio di determinazione forfettaria individuato in base alle tabelle ACI in luogo al generale criterio di tassazione dei fringe benefit. Il costo di percorrenza determinato dall'ACI è comprensivo sia dei costi fissi, sia dei costi variabili, tra cui rientrano benzina, gasolio, GPL, metano ed elettricità. Per questo motivo, l'effettivo sostenimento dei costi di ricarica da parte del datore di lavoro non ha alcun impatto rispetto alla determinazione del valore normale e non comporta l'emergere di alcun reddito di lavoro dipendente, al pari di quanto avviene con le tradizionali carte carburante. In modo analogo non possono essere portate in diminuzione dei valori ACI le somme addebitate al dipendente per l'uso privato dell'automobile.

bureau**Plattner**

TASSAZIONE DELLE PERSONE

ITALIA: NUOVI CHIARIMENTI IN MERITO ALLA COSTITUZIONE E AL TRASFERIMENTO DELL'USUFRUTTO IMMOBILIARE

Il D.L. 84/25 ha introdotto un chiarimento ufficiale sul trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti dal trasferimento e dalla costituzione di diritti di usufrutto (o altri diritti reali) su beni immobili, entrato in vigore il 1.01.24. In sostanza, sono stati chiariti i seguenti punti:

- La plusvalenza derivante dalla cessione della proprietà o della nuda proprietà di un bene immobile da parte di un privato è soggetta a tassazione solo se tra l'acquisto e la vendita sono trascorsi meno di cinque anni, ad eccezione dei beni immobili acquisiti per successione, delle abitazioni principali e dei terreni edificabili.
- La costituzione o il trasferimento di un usufrutto (o di un altro diritto reale) in cui il venditore mantiene la proprietà (o un altro diritto reale) sull'oggetto è sempre soggetto a imposta, indipendentemente dalla durata del possesso o dall'origine dell'acquisto.

In deroga al parere originariamente espresso dall'Agenzia delle Entrate, nei frequenti casi in cui un privato, al momento dell'acquisto di un immobile, trasferisce la nuda proprietà al proprio figlio e i diritti di usufrutto a se stesso, al venditore che cede tutti i diritti sull'immobile si applicano le disposizioni del caso a). In questo modo, la transazione continua ad essere vantaggiosa come in precedenza.

PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale
Sozietät für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung



Dott.ssa Cristina Martello
cristina.martello@bureauplattner.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Dr. Stefania Andreasi
stefania.andreasi@data.bz.it



Dr. Christof Brandt
christof.brandt@data.bz.it

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

ITALIA: SANZIONE DELL'AGCM PER ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE NEL MERCATO DEI SERVIZI DI RICARICA ELETTRICA

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM") ha sanzionato due società, appartenenti al medesimo gruppo e integrate verticalmente, attive nel settore della mobilità elettrica ("Società"), comminando una multa di oltre 2,3 milioni di euro per abuso di posizione dominante. In dettaglio, tra giugno 2022 e agosto 2023, le due Società, attive rispettivamente i) nella fornitura all'ingrosso di accesso alle colonnine di ricarica ai Mobility Service Providers ("MSP") e ii) nella fornitura "al dettaglio" dei servizi di ricarica elettrica alla clientela finale in qualità di MSP, hanno attuato una compressione dei margini (c.d. margin squeeze) degli MSP. Infatti, l'AGCM ha concluso che le tariffe "all'ingrosso" applicate dalle Società per l'accesso alle loro colonnine risultavano troppo basse per garantire agli MSP una redditività minima rispetto ai prezzi al dettaglio praticati ai clienti finali dalle stesse Società. Secondo l'AGCM, la condotta contestata consiste in un abuso escludente, che ostacola la concorrenza nella fornitura dei servizi di ricarica elettrica alla clientela finale. Il provvedimento testimonia il crescente interesse dell'AGCM verso le tematiche green e ambientali, dimostrando come la vigilanza antitrust possa essere uno strumento a supporto della transizione sostenibile.

Deloitte.

REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

ITALIA: L'EMISSIONE DI FATTURE PER LA VENDITA DI BENI GIÀ CEDUTI INTEGRA IL REATO DI FRODE FISCALE

Con sentenza n. 24130, depositata in data 1.07.25, la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente il reato di frode fiscale derivante dagli artt. 2 e 8 D.Lgs. 74/00 a fronte dell'emissione di fatture relative alla vendita di beni già ceduti in precedenza ad altri soggetti. Non ritenendo, sulla base degli elementi emersi nel corso del giudizio, che i beni oggetto delle fatture contestate potessero essere ancora nella disponibilità del venditore né alla data di emissione della fattura né successivamente - risultando al contrario vendute in epoca ben anteriore - la Corte ha valutato che tali operazioni avessero natura fittizia e dunque fossero volte alla creazione di una situazione differente da quella reale e, nello specifico, alla dichiarazione di un imponibile inferiore a quello effettivo e così a una riduzione dell'imposta dovuta. Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte, confermando la responsabilità degli imputati, ha affermato il presente principio di diritto: "L'emissione di fatture relative a beni non rinvenibili o la cui effettiva esistenza non è comprovata da alcun riscontro materiale, integra il reato di frode fiscale ex artt. 2 ed 8 D.Lgs. 74/00, attesa l'inesistenza oggettiva delle operazioni oggetto delle fatture, essendo queste ultime unicamente destinate a creare un'apparente legittimazione fiscale per ridurre fraudolentemente l'imponibile."

**MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI**



Avv. Emilio Cucchiara
ecucchiara@deloitte.it



Avv. Marzia Del Vaglio
madelvaglio@deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Avv. Francesco Rubino
Francesco.Rubino@MorriRossetti.it

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

ITALIA: CON L'ATTO DI INDIRIZZO DEL MEF I NUOVI CONFINI TRA NON SPETTANZA ED INESISTENZA

Il MEF, con l'atto di indirizzo del 1.07.25, ha chiarito i criteri distintivi tra credito d'imposta "inesistente" e "non spettante", recependo quanto previsto dal D.Lgs. 87/24. In linea con gli orientamenti giurisprudenziali già consolidati, viene anzitutto confermato che un credito è "inesistente" se manca dei requisiti sostanziali previsti dalla legge o deriva da condotte fraudolente; è invece "non spettante" se, pur formalmente esistente, viene utilizzato in violazione delle condizioni o dei limiti normativi. In tale ambito, al fine di limitare i possibili arbitrii dell'Amministrazione finanziaria ai fini della qualificazione di inesistenza, l'atto di indirizzo conferma altresì che non possono essere più utilizzati manuali tecnici o linee guida che non siano stati preventivamente recepiti e richiamati da un testo normativo. Ciò, in particolare, assume considerevole importanza per quanto concerne le contestazioni mosse sui crediti R&S 2015-2019, spesso etichettati come "inesistenti" per carenza di innovatività: in assenza di frode, si potrà perciò tutt'al più contestare la non spettanza, con conseguenti effetti in termini sanzionatori (oltre che termine di prescrizione meno esteso). Per quanto concerne il penale, di rilievo è la conferma della causa di non punibilità per i crediti non spettanti in presenza di incertezza oggettiva sui requisiti.

Deloitte.

IVA E DAZI

ITALIA: DETRAZIONE IVA ASSOLTA IN DOGANA DALL'IMPORTATORE DEI BENI

Con risposta all'interpello 213/25, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'IVA assolta in Dogana è detraibile anche se l'importatore non è proprietario delle merci, a condizione che queste siano utilizzate nell'attività di impresa e vi sia una chiara correlazione con le operazioni imponibili.

Il caso analizzato era il seguente: (i) società italiana "A" importa prodotti chimici di proprietà di un committente terzo non stabilito "B", ricevuti a titolo gratuito; (ii) i prodotti vengono consegnati ad altro soggetto stabilito "C" per la trasformazione in un farmaco; (iii) il farmaco viene venduto da "A" sia in ambito UE che extra-UE.

È stato sottolineato che:

- non è necessaria la proprietà dei beni importati per esercitare la detrazione;
- è indispensabile un nesso diretto ed immediato tra l'importazione e le operazioni attive dell'importatore;
- l'IVA assolta in Dogana può essere portata in detrazione solo se le relative spese restano effettivamente a carico dell'importatore ed incidono sul prezzo delle operazioni a valle.



Avv. Walter Di Rosa
wdirosa@sts.deloitte.it



Avv. Gianluca Mauriello
gimauiello@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dott. Stefano Amoroso
stefano.amoroso@studioamoroso.it

DIRITTO DELL'ENERGIA

ITALIA: D.L. ENERGIA 2025 IN DIRITTURA D'ARRIVO: LE MISURE NELLA BOZZA DI DECRETO-LEGGE

È attesa per fine settembre l'approvazione del nuovo "D.L. Energia 2025", di cui circola una prima bozza dalla fine di luglio. Il provvedimento include una serie di misure strategiche che incidono su temi chiave per gli operatori del mercato energetico, ma anche di impatto per i consumatori finali. In primis, l'obiettivo di ridurre l'attuale saturazione virtuale della rete elettrica: Terna dovrà indicare ed aggiornare periodicamente la capacità massima addizionale da FER integrabile in ciascuna porzione della RTN, potendo rilasciare soluzioni di connessione su un punto di connessione anche in eccesso alla capacità massima accoglibile nello stesso punto; inoltre, dovrà potenziare la RTN, adeguando e ampliando stazioni elettriche esistenti, nonché realizzando nuove stazioni in aree prive di vincoli. Sono attese inoltre misure volte a: intervenire sui prezzi del mercato all'ingrosso del gas naturale, semplificare gli iter autorizzativi per i data-center sul consumo energetico, intervenire nella regolazione del Carbon Capture Utilization and Storage e ottimizzare i processi autorizzativi nell'ambito del c.d. gas release. Lo scopo è quello di accelerare lo sviluppo delle energie rinnovabili e rendere più stabile il mercato elettrico. Non resta ora che attendere l'approvazione del testo del decreto e verificare i successivi sviluppi ai fini della sua conversione in legge.

Rödl & Partner



Avv. Alessandra Matteazzi
alessandra.matteazzi@roedl.com



Avv. Svenja Bartels
svenja.bartels@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



NOTE LEGALI

DEinternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

CONTATTI:

Team "Norme & Tributi"

Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano

P.IVA/C.F. 05931290968

Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 66988660

E-mail: recht@ahk.it

Copyright immagini: Fotolia

CONTENUTI | LINKS:

DEinternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

INVIO DATI | PRIVACY:

I Suoi dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e utilizzati solo ai fini della nostra attività istituzionale, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). Le nostre informative sulla Privacy, sono consultabili sul nostro sito cliccando **qui**. Potrà in qualsiasi momento ottenere informazioni riguardo ai dati raccolti, richiederne l'aggiornamento o la cancellazione. Potrà, inoltre, revocare il consenso in ogni momento tramite e-mail (privacy@ahk.it), telefonicamente (+39 023980091) o al ricevimento della newsletter (cliccando sull'apposito link).